

## **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO DEL COMUNE DI .....**

### **Art. 1 - PREMESSA**

Il mercato del Contadino nasce per promuovere le produzioni agricole della Provincia di Catania e si prefigge di venire incontro alle esigenze dei consumatori valorizzando la vendita di prodotti agricoli di qualità, cosiddetti a “kilo-metrozero”, a prezzi convenienti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/11/2007 e ss.mm.

I soggetti promotori dell’iniziativa sono: il Comune di ..... e l’Associazione “Mercati Contadini Siciliani”, costituita dalle organizzazioni Confagricoltura, la Confederazione Italiana Agricoltori e l’Associazione dei Consumatori Codacons (sedi provinciali di Catania).

Il presente documento definisce le linee guida relative alle fasi organizzative e gestionali del “*Mercato del Contadino*” e alle modalità di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli, intendendo come tali coloro che *esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*, giusto art. 2135 del cc, così come modificato dall’art.1, comma 1 del D. lgs n. 228/2001.

### **Art. 2 - FINALITA’**

Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, col preciso intento di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra la raccolta e il consumo, delle distanze e del prezzo di vendita. L’imprenditore agricolo potrà avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

Quindi, il Mercato del Contadino mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità, accorciando la filiera produttiva, promuovendo la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzia sull’origine dei prodotti, con favorevoli ricadute sullo sviluppo locale. Particolare attenzione si intende rivolgere alla promozione dei prodotti tipici quale valida risorsa economica, ma anche come espressione fondamentale di identità.

### **Art. 3 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

“Il Mercato del Contadino” è aperto a tutte le aziende agricole che hanno il centro di produzione nel territorio della regione siciliana dando priorità a quelle più vicine e sempre nei limiti della disponibilità degli spazi, al fine di favorire esclusivamente la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Sarà consentita la vendita di prodotti preconfezionati all’origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. L’unità di vendita, predeterminata dal produttore, conterrà le indicazioni di peso, prezzo e quanto altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari secondo la tipologia. Per le aziende lattiero caseario del solo comparto ovi-caprino, si deroga dall’obbligo dell’utilizzo di latte aziendale per la sola produzione e/o vendita della provola di latte vaccino. Fermo resta l’obbligo della tracciabilità e del rispetto delle normative HACCP.

I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita; le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso di eventuale invenduto e/o deteriorato. E’ vietata la vendita di ortaggi e frutta fresca trattati, dopo la raccolta, con conservanti e/o ceratura superficiale dei frutti, anche se previsto dalle normative vigenti.

Le aziende di prodotto trasformato, nonché le casearie, dovranno esporre le autorizzazioni sanitarie previste, l’attestazione HACCP e quant’altro previsto dalle normative in materia.

Il Mercato del Contadino del Comune di ..... è retto dal “Comitato del Mercato”, costituito da:

- a) un rappresentante del Comune;
- b) un rappresentante della Confagricoltura;
- c) un rappresentante della CIA;
- d) un rappresentante dell’Associazione Codacons.

I compiti dei soggetti promotori si sintetizzano come segue.

Il Comune provvederà alla concessione dell’area, alla pulizia, al presidio sanitario nonché, a mezzo del corpo dei vigili urbani, a regolare il traffico ed i parcheggi.

Le organizzazioni dei produttori parteciperanno a tutte le fasi organizzative ed informeranno i propri soci dell’iniziativa. Il Codacons verificherà i prezzi praticati dagli espositori riferendo al Comitato di Mercato.

Nello spirito dell’autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche della manifestazione. La formulazione di proposte che prevedano una compartecipazione economica degli espositori e le varie operazioni gestionali sono attribuite all’Associazione “Mercati Contadini Siciliani”, il cui Presidente partecipa ai lavori del Comitato di Mercato. Alla stessa Associazione spettano le attività di verifica della qualità delle produzioni esposte e del rispetto del presente disciplinare.

#### **Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

Il Mercato si svolgerà, presso i locali di ..... la domenica mattina, con i seguenti orari: accesso all'area mercatale è consentito dalle ore 07,30 per sistemazione ed esposizione prodotti, con inizio dell'attività di vendita alle 08,00 fino alle 13,30 e sgombero dell'area entro le 14,00.

Dopo l'inizio della vendita, non è consentito l'accesso di automezzi nell'area mercatale.

Eventuali variazioni, verranno rese pubbliche a cura del Comune e delle Associazioni di categoria che partecipano all'iniziativa, utilizzando i propri mezzi di informazione.

Si prevede l'ammissione di n. 20 aziende, ripartite tra ortofrutta, prodotti freschi e trasformati, produzioni zootecniche e florooramentali.

Al fine di una eterogenea distribuzione merceologica dei prodotti agricoli anche in funzione della stagionalità, particolare attenzione verrà rivolta alla possibilità di ammissione delle varie produzioni, consentendo, ove possibile, la occasionale presenza di prodotti di nicchia o di particolare pregio.

In caso di implementazione del numero degli spazi, si provvederà ad includere le aziende non ammesse, seguendo sempre le modalità di cui al successivo all'art.5. Qualora le domande si dovessero esaurire, si potrà procedere all'assegnazione degli spazi disponibili ai nuovi richiedenti.

Il preposto alla vendita sarà il titolare o coniuge, o un parente entro il primo grado o un dipendente. Ad esso verrà rilasciato una tabella identificativa aziendale da mettere in evidenza sul posto vendita e uno o due tesserini di identificazione (con foto) degli addetti alla vendita.

#### **Art. 5 - ATTIVITA' COLLATERALI**

All'interno del "Mercato" possono essere realizzate delle attività di tipo culturale, didattiche finalizzate in particolare all'educazione del consumatore nel fare scelte più consapevoli e rispettose dell'ambiente, attività dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del nostro territorio rurale.

Potranno essere effettuate delle degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Potranno, altresì, essere riservati degli spazi a soggetti interessati alla trasformazione, vendita e promozione di prodotti tipici dell'artigianato, che comunque possono favorire lo sviluppo dell'economia locale.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, non è ammessa l'attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.

#### **Art. 6 – PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE**

Ai fini dell'accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare all'Associazione "Mercati Contadini Siciliani", apposita richiesta (Allegato A) contenente, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, il numero della partita iva, l'iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero, i dati aziendali, ubicazione dell'azienda e le tipologie di produzioni; nonché di impegnarsi a rispettare il presente disciplinare, le decisioni del Comitato e le norme igienicosanitarie e di vendita dei propri prodotti, pena l'esclusione.

A seguito acquisizione delle domande, il Comitato del Mercato, provvederà a selezionare, le ditte sulla base della differenziazione, tipicità e stagionalità dei prodotti, anche tenendo conto delle seguenti priorità: aziende che vendono prodotti protetti da marchi di tutela o biologici; aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti; aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita; età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare nel caso di impresa individuale o di uno dei soci legali rappresentanti in caso di impresa societaria; aziende condotte da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali.

Conseguentemente, il Comitato di Mercato procederà al posizionamento delle aziende negli spazi disponibili, tenendo conto del principio della differenziazione e dell'alternanza merceologica.

Per situazioni contingenti o su richiesta dagli interessati, è possibile l'assegnazione di un singolo posteggio a più aziende, sia sotto la forma individuale sia associata.

#### **Art. 7 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Attenersi a quanto riportato nel presente disciplinare e a quanto dichiarato in domanda, assicurando la presenza al mercato con continuità e puntualità.
- b) In caso di impedimenti, il partecipante deve comunicare con una settimana di anticipo il periodo di assenza e le connesse motivazioni.
- c) In caso di assenza ingiustificata si procederà alla revoca dell'assegnazione e allo scorrimento della graduatoria per indicare un nuovo assegnatario.

- d) L'assegnatario resta vincolato al rispetto dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti e/o terzi.
- e) L'assegnazione non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle accreditate dal Comitato.
- f) L'operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo e rispettoso dell'etica deontologica;
- g) L'Azienda Agricola assegnataria autorizza esplicitamente il Comitato ad eventuali sopralluoghi e/o controlli presso i luoghi di coltivazione e/o produzione delle derrate alimentari poste in vendita.
- h) Su richiesta del Comitato, l'Azienda è tenuta a far visionare e/o trasmettere copia di documenti e/o atti attinenti alle dichiarazioni effettuate e/o alle produzioni poste in vendita.
- i) L'azienda, con cadenza minima trimestrale, deve comunicare i prodotti che porterà al mercato ed i relativi prezzi, precisando il luogo di produzione, per eventuali controlli in loco.
- j) Eventuali variazioni di prodotti e prezzi dovranno essere comunicati entro il lunedì precedente allo svolgimento del Mercato.
- k) L'attività di vendita al mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- l) Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola.
- m) Osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.
- n) Utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non inquinanti.
- o) Al termine del mercato, lasciare pulito e sgombrato da rifiuti lo spazio occupato e le aree circostanti, osservando le disposizioni comunali per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti.
- p) Aderire ad iniziative di promozione riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola, quali:
  - visite dell'azienda per far assistere il cliente consumatore ad attività specifiche quali ad esempio la mungitura, l'alimentazione degli animali, la raccolta e la trasformazione dei prodotti;
  - incontri con le scuole;
  - attività specifiche similari tese ad assicurare l'attenzione alle esigenze del consumatore.
- q) Essere in possesso della comunicazione d'inizio attività di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e della notifica ai fini della registrazione di impresa del settore alimentare di cui al Regolamento CE 852/04.
- r) Per esigenze di arredo e di uniformità di immagine, utilizzare i colori ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) concordato con il Comitato.

## **Art. 8 - PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA**

Possono essere posti in vendita solo prodotti freschi o trasformati di aziende agricole che abbiano sede nell'ambito territoriale definito nel presente disciplinare.

Nel mercato è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti ottenuti nell'esercizio della propria attività; è vietato vendere prodotti acquistati da terzi. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

I prodotti posti in vendita devono essere tipici del territorio ed essere assolutamente di stagione se si tratta di prodotti freschi, mentre se si tratta di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228. (Esempio: se un'azienda vuol vendere salami deve dimostrare di avere un allevamento di suini).

Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare, attraverso il piano di autocontrollo e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, l'utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità DOP, IGP, DOC e DOCG ed i prodotti da agricoltura biologica.

## **Art. 9 - MODALITA' DI VENDITA**

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando in ogni caso le strutture di cui lo stesso si è dotato, in accordo con l'Organizzazione.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori agricoli possono sostare nell'area del mercato nella parte retrostante il fronte del banco. In ogni caso gli operatori devono: assicurare il passaggio dei mez-

zi di emergenza e di pronto intervento; agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolo 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 "Norme a tutela del consumatore", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Per la vendita di prodotti agricoli trasformati (formaggi, salumi, olive sfuse, carni, ecc) è necessario l'utilizzo di apposite vetrinette che devono potersi aprire solo dalla parte dell'addetto e, se necessario, devono essere dotate di termometro (a lettura esterna) per il controllo della temperatura. I prodotti non possono essere esposti al di fuori dei banchi da esposizione a meno che non vengano utilizzate vetrinette chiudibili, realizzate in materiale idoneo al contatto con gli alimenti.

I mezzi utilizzati per il trasporto, in base alla norme di autocontrollo HACCP, dovranno essere dotati di frigorifero con relativo sistema autonomo di funzionamento.

Il Comitato a suo insindacabile giudizio, per motivi oggettivi e/o qualitativi riscontrabili durante il mercato, può richiedere di adeguare i prezzi proposti dall'azienda o può decidere l'esclusione dalla vendita di quei prodotti che non rispettano standard di qualità o di incerta provenienza.

#### **Art. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE E/O CESSAZIONE**

Gli espositori che non rispetteranno i principi del presente disciplinare, opportunamente informati dal Comitato di Mercato, saranno esclusi per una giornata del Mercato (prima giornata utile). In caso di reiterate inadempienze l'imprenditore agricolo verrà definitivamente escluso dal Mercato.

In caso di accertate gravi carenze e/o comportamenti lesivi, attuati dall'operatore nei confronti dei consumatori e/o dell'immagine del mercato, ne verrà disposta l'immediata sospensione dal mercato.

La mancata veridicità dei dati identificativi dell'azienda o dei dati sulle effettive produzioni e rispettive quantità, accertata in loco di produzione da parte dei componenti il Comitato, comporterà l'esclusione definitiva dal Mercato.

La partecipazione al mercato si interrompe: in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari; per cessazione dell'attività agricola; per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione; per espressa rinuncia, con un preavviso di mesi uno.

#### **Art. 11 - NORMATIVA IGIENICO SANITARIA**

E' a carico di ciascuna azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio, per le modalità di "conferimento", la data di scadenza, la corretta conservazione, la valutazione dell'idoneità alla vendita, ecc.), così come la presentazione delle pratiche previste dalle normative per la vendita diretta, ricordando che ciascuna azienda è titolare di quanto accade nello spazio assegnato.

#### **Art. 12 – DANNI A TERZI**

L'amministrazione Comunale e i componenti il Comitato, e i relativi organismi rappresentati, declinano ogni responsabilità per eventuali inadeguatezze o danni provocati a persone o a cose dall'attività degli assegnatari al mercato, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali e/o igienico-sanitari da parte degli stessi soggetti.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività o dai suoi prodotti, processi o servizi.

#### **Art. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rinvia alle norme igienico sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, al Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, alle vigenti norme regionali in materia, se e in quanto applicabili, e alle disposizioni che potranno essere impartite dal Comitato, nel corso di svolgimento del Mercato, per una migliore riuscita dell'iniziativa e nell'interesse dei produttori partecipanti e dei consumatori.

PER ACCETTAZIONE: \_\_\_\_\_

(data)

(firma)